

**BMW MOTORRAD CLUB VISCONTEO**  
**“Associazione sportiva dilettantistica”**

**STATUTO**

**Titolo I**

**Disposizioni Generali**

**Art. 1**

**(Denominazione e Sede)**

**1.** E' costituita un' Associazione sportiva dilettantistica con la denominazione

**“BMW Motorrad Club Visconteo**  
**Associazione Sportiva Dilettantistica”**

**2.** L' Associazione ha sede in Milano, Via Marcellino Ammiano n. 1. L'organo competente ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

**Art. 2**

**(Statuto e Regolamento)**

**1.** L'Associazione sportiva dilettantistica “BMW Motorrad Club Visconteo” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle Leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**2.** Il regolamento deliberato dall'assemblea disciplina, nel rispetto dello statuto, gli aspetti relativi all'organizzazione e alla attività.

**Art. 3**

**(Scopo e Oggetto)**

**1.** L'associazione è un Ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative.

**2.** L'associazione ha per oggetto:

a) l'attività di promozione e divulgazione delle discipline motociclistiche e l'organizzazione di tours;

b) la promozione di manifestazioni motociclistiche nazionali ed internazionali atte a diffondere l'attività e la cultura motociclistica e il marchio BMW, sia autonomamente che in collaborazione con il Concessionario BMW di riferimento in zona;

c) tutelare gli interessi turistici e sportivi degli associati e dei partecipanti in genere.

L'associazione potrà compiere operazioni commerciali, pubblicitarie o editoriali, purchè di carattere o natura marginale, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle suddette finalità.

#### **Art. 4**

##### **(Durata)**

- 1.** La durata dell'Associazione è illimitata.
- 2.** L'anno sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

#### **Art. 5**

##### **(BMW Motorrad Community Italia)**

**1.** Il BMW Motorrad Club Visconteo, con la sottoscrizione dell'accordo di servizio con la società designata da BMW Italia Spa, costituente l'Allegato (Doc. 1) del presente statuto, entra a far parte della BMW Motorrad Community Italia, la quale costituisce una aggregazione di persone che condividono l'interesse per il mondo motociclistico BMW.

**2.** La partecipazione alla Community consente all'associazione di utilizzare nella propria denominazione e nelle comunicazioni sociali il marchio e il logo BMW e di partecipare a tutte le attività organizzate dalla Community stessa, quali, a titolo esemplificativo, l'animazione e la condivisione online nell'ambito del portale dedicato, gli eventi, i raduni, la promozione di servizi e prodotti attinenti all'attività della Community, con la partecipazione ed il supporto di aziende partner.

**3.** Il BMW Motorrad Club Visconteo, per partecipare alle attività e godere dei servizi messi a disposizione dalla BMW Motorrad Community Italia, per il tramite della società di servizi con la quale sottoscrive l'allegato accordo, verserà le quote annuali previste in detto

contratto di servizio.

#### **Art. 6**

##### **(Concessionario BMW Motorrad di riferimento)**

- 1.** Il BMW Motorrad Club Visconteo fa riferimento alla Concessionaria BMW Motorrad Milano, succursale di BMW Milano srl.
- 2.** Se il Concessionario di zona, per qualsiasi ragione, venisse sostituito con altro concessionario o cessasse la propria attività, il BMW Motorrad Club Visconteo dovrà far riferimento al concessionario BMW sostituito ovvero al concessionario BMW più vicino.
- 3.** Il Concessionario BMW non è obbligato in alcun modo verso il BMW Motorrad Club Visconteo e/o verso gli associati ed altrettanto gli associati non sono obbligati all'acquisto/manutenzione della propria moto presso il Concessionario Motorrad BMW.

#### **Art. 7**

##### **(Riconoscimento Federazione Motociclistica Italiana)**

- 1.** L'Associazione BMW Motorrad Club Visconteo, se conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o della FMI, accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli istituti e ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella internazionale.
- 2.** Si impegna ad accettare eventuali, legittimi, provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

### **Titolo II**

#### **Patrimonio ed Entrate**

#### **Art. 8**

##### **(Patrimonio)**

- 1.** Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione

e dalle attività marginali di carattere commerciale.

#### **Art. 9**

##### **(Contributi)**

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di iscrizione annuale stabilite dal consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

#### **Art. 10**

##### **(Proventi derivanti da attività marginali)**

1. I proventi derivanti da attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. Il consiglio direttivo delibera in ordine all'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

#### **Art. 11**

##### **(Obbligazioni sociali)**

1. Il BMW Motorrad Club Visconteo, con il suo patrimonio, risponde delle obbligazioni sociali; la responsabilità degli associati è limitata al pagamento delle quote sociali, restando esclusa ogni altra responsabilità personale o solidale, se non direttamente o volontariamente sottoscritta.

### **Titolo III**

#### **Soci**

#### **Art. 12**

##### **(Associati)**

1. Gli associati si distinguono in Fondatori, Onorari, Ordinari (conduttori), Aggiunti (passeggeri).

Sono considerati associati Fondatori, Onorari, Ordinari e Aggiunti tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario ai soggetti che svolgono attività nell'interesse dell'Associazione.

#### **Art. 13**

### **(Ammissione del Socio)**

- 1.** Un nuovo candidato, con la sottoscrizione della scheda di iscrizione al BMW Motorrad Club Visconteo, assume l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi sociali.
- 2.** L'appartenenza, in qualità di Socio in regola con il pagamento delle quote di cui all'accordo di servizio, dà diritto alla partecipazione delle attività della BMW Motorrad Community Italia.
- 3.** Ogni associato maggiore di età acquisisce diritto di voto singolo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione. Al momento dell'ammissione gode del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché all' elettorato attivo e passivo.
- 4.** Tali diritti verranno acquisiti dall'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 5.** Le quote associative non sono trasferibili.

### **Art. 14**

#### **(Dimissioni del Socio)**

- 1.** L'associato che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da far pervenire entro il 30 settembre di ogni anno sociale.
- 2.** Qualora l'associato, all'atto delle dimissioni, non esegua il pagamento delle quote sociali ancora dovute, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo con le sanzioni previste dal presente Statuto.
- 3.** In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall'Assemblea, gli associati che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni successivi la relativa comunicazione.

### **Art. 15**

#### **(Perdita della qualifica di Socio)**

- 1.** Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte del BMW Motorrad Club Visconteo perde ogni diritto inerente alla qualifica di Socio.

**Art. 16**  
**(Diritti dei Soci)**

**1.** I Soci hanno diritto di:

- a) frequentare gli eventuali locali sociali messi a disposizione o comunque disponibili negli orari di apertura della segreteria;
- b) usufruire delle attrezzature e degli impianti sociali messi a disposizione dei Soci, attenendosi alle norme previste dai regolamenti;
- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione, autonomamente o in collaborazione con la BMW Motorrad Community Italia ed il Concessionario BMW di riferimento in zona;
- d) avere la tessera sociale;
- e) intervenire, discutere, presentare proposte nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- f) godere di tutti quei benefici comunque concessi dall'Associazione in conformità alle disposizioni che li regolano;
- g) presentare candidati Soci;
- h) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami che ritengono opportuni;
- i) essere eletti, qualora maggiorenni, per qualsiasi carica sociale.

**Art. 17**  
**(Doveri dei Soci)**

**1.** I Soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi sociali;
- b) osservare, ove l'Associazione riceva il riconoscimento dal Coni o dalla Federazione Motociclistica Italiana, le norme e le direttive del Coni, nonché gli istituti e i regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella internazionale;
- c) pagare nei termini prescritti le somme a qualsiasi titolo dovute all'Associazione.

**Art. 18**

## **(Sanzioni)**

**1.** In caso di trasgressione alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere all'associato:

a) il richiamo verbale o scritto e la sospensione sino a tre mesi per atti di indisciplina;

b) l'espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi;

c) la decadenza per morosità nei confronti di coloro che non provvederanno entro 10 giorni dal preavviso scritto fatto loro dalla Segreteria a regolare la loro posizione, salvo sempre il diritto di richiedere nei loro confronti le quote dovute e le altre somme non pagate;

d) l'espulsione nei casi in cui l'associato rechi danno o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell'Associazione, comprometta il suo buon nome, commetta atti di palese indisciplina o di ribellione alle disposizioni statutarie od al Consiglio Direttivo, tenga condotta incivile ed ineducata o danneggi moralmente e materialmente un consociato.

**2.** Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di pretendere dal Socio espulso il risarcimento dei danni da esso eventualmente arrecati.

**3.** Il provvedimento di espulsione, assunto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

**4.** Il Socio espulso non potrà più far parte dell'Associazione.

## **Titolo IV**

### **Organi Sociali**

#### **Art. 19**

### **(Organi Sociali)**

**1.** Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario.

**Art. 20**  
**(Assemblea)**

- 1.** L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- 2.** L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 3.** L'assemblea provvede alla nomina del consiglio direttivo e del presidente, delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione, delibera sulle modifiche del presente statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione, delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

**Art. 21**  
**(Convocazione)**

- 1.** L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente e comunque una volta all'anno.
- 2.** Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.
- 3.** Le convocazioni delle assemblee sono eseguite a cura del Presidente dell'Associazione con lettera inviata ai Soci o consegnata a mano ovvero a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (e comunque con mezzi che consentano la verifica della ricezione) almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto dei Soci.

La convocazione a mezzo posta elettronica potrà essere effettuata a condizione che i Soci abbiano riportato nella scheda di iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica.

**4.** Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dalle schede di iscrizione.

**5.** Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**6.** L'Assemblea ordinaria è di regola convocata dal Presidente dell'Associazione, anche a seguito di delibere del Consiglio Direttivo:

a) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per la relazione annuale, per la presentazione e l'approvazione del bilancio;

b) ogni tre anni per la nomina del Consiglio Direttivo.

**7.** Le Assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni tempo per deliberare:

a) in ordine all' eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo;

b) per deliberare sugli ordini del giorno eventualmente presentati.

**8.** L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

a) per deliberazione del Consiglio Direttivo;

b) su iniziativa del Presidente e del Vice Presidente, in caso di sua delega;

c) su domanda di almeno un terzo dei Soci effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Nell'ipotesi c), la convocazione deve avere luogo entro sessanta giorni dalla richiesta e costituisce un atto dovuto.

**9.** Non potranno intervenire alle Assemblee quei Soci che saranno arretrati nel pagamento delle quote dell'Associazione o di importi dovuti a qualsiasi titolo per un periodo superiore ai tre mesi, dovendo essi ritenersi sospesi da ogni attività e diritto.

## **Art. 22**

### **(Validità dell'Assemblea)**

**1.** Le Assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del cinquanta per cento più uno degli associati.

**2.** Trascorsa un'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione, le Assemblee saranno valide in seconda convocazione qualunque sia il

numero degli associati intervenuti.

### **Art. 23**

#### **(Delega)**

- 1.** Salvo disposizione contraria dello statuto, i Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall' Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
- 2.** Ogni Socio non può rappresentare in assemblea più di due associati.

### **Art. 24**

#### **(Deliberazioni)**

- 1.** Le deliberazioni sono constatate da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
- 2.** Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, se la votazione è segreta, le proposte si intendono respinte; se invece è per appello nominale, prevale il voto di chi presiede. In caso di parità, la votazione è ripetuta sino a raggiungere la maggioranza.

### **Art. 25**

#### **(Funzionamento dell'Assemblea)**

- 1.** Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
- 2.** Nell'ipotesi in cui anche il Vice Presidente risulti impedito o assente, l'Assemblea nominerà il Presidente dell'Assemblea.
- 3.** Il Presidente dell'Associazione o il suo sostituto facente funzioni dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 4.** L'Assemblea nomina un Segretario dell'Assemblea e, se necessario, due Scrutatori, la cui nomina non può però avvenire tra i candidati a cariche sociali.

### **Art. 26**

#### **(Consiglio Direttivo Amministrazione)**

**1.** L' Associazione è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea per un periodo di anni tre. I membri del Consiglio devono essere soci dell' Associazione.

La procedura elettorale sarà meglio specificata nel regolamento interno dell' Associazione

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti i Consiglieri.

**2.** Il Consiglio è composto da un numero variabile da cinque a nove membri e, ove non abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

**3.** Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Segretario al quale vengono affidate le seguenti mansioni :

- a) curare la regolare tenuta dei verbali dell'Assemblea;
- b) custodire sotto la propria personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'Associazione che gli venga affidato;
- c) sorvegliare la riscossione delle quote associative;
- d) rendere conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa;
- e) pagare nei limiti stabiliti dal bilancio i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci;
- f) sbrigare le pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio;
- g) curare la gestione amministrativa, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali.

**4.** Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili; il Consiglio resta in carica fino al giorno della riunione dell'Assemblea dei Soci che procede alla elezione del nuovo Consiglio.

## **Art. 27**

### **(Convocazione Consiglio Direttivo)**

- 1.** Il Consiglio si raduna sia presso la sede dell'associazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei suoi membri.
- 2.** La convocazione avviene a mezzo lettera, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

### **Art. 28**

### **(Deliberazioni del Consiglio Direttivo)**

- 1.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 2.** Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti; a parità dei voti quello del Presidente o di chi ne fa le veci prevale.
- 3.** Di ogni riunione del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 29**

### **(Funzioni del Consiglio Direttivo)**

- 1.** Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'associazione, esclusi solo quelli che la Legge in modo tassativo riserva all'assemblea.
- 2.** Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso e, in caso di impedimento, devono giustificare per tempo la loro assenza. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in carica.
- 3.** Il Consiglio Direttivo del BMW Motorrad Club Visconteo è investito delle seguenti funzioni:
  - a) promuove tutte le manifestazioni dell'Associazione e della Community BMW Motorrad Community Italia;
  - b) provvede alle spese ordinarie e straordinarie, nei limiti del bilancio;
  - c) procede a mezzo del Presidente agli acquisti e alle vendite mobiliari

e immobiliari;

d) prepara la relazione finanziaria ed i bilanci;

e) emana provvedimenti di carattere urgente e straordinario;

f) cura tutto quanto altro riguarda il patrimonio e l'attività sociale.

### **Art. 30**

#### **(Presidente – Firma e rappresentanza legale)**

**1.** Al Presidente o a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

**2.** Il Presidente esegue le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ove non sia deliberato diversamente.

**3.** Il Presidente o chi ne fa le veci rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione con facoltà di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle Liti.

### **Art. 31**

#### **(Responsabile dei collegamenti)**

**1.** Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i propri membri il Consigliere responsabile del collegamento con il Concessionario BMW di riferimento in zona ed il referente per la BMW Motorrad Community Italia.

### **Art. 32**

#### **(Gratuità delle cariche)**

**1.** Tutte le cariche di cui al presente statuto, sono a titolo gratuito.

## **Titolo V**

### **Scioglimento**

#### **Art. 33**

#### **(Scioglimento dell'associazione)**

**1.** Qualora si verifichi una crisi ripetuta ed insanabile per la continuità del BMW Motorrad Club Visconteo, il Consiglio Direttivo, per sua deliberazione, convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci.

**2.** L'eventuale deliberazione di scioglimento è valida in seconda

convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Soci, con voto favorevole di almeno due terzi dei convenuti.

#### **Art. 34**

#### **(Devoluzione del Residuo)**

1. Deliberato lo scioglimento, l'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **Titolo VI**

#### **Bilancio**

#### **Art. 35**

#### **(Bilancio)**

1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

### **Titolo VII**

#### **Le Convenzioni**

#### **Art. 36**

#### **(Deliberazione delle convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'associazione .

#### **Art. 37**

#### **(Stipulazione della convenzione)**

1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'associazione o da un suo delegato fra i membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 38**

#### **(Attuazione della convenzione)**

1. Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

#### **Art. 39**

#### **(Clausola Compromissoria)**

**1.** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

#### **Art. 40**

##### **(Norma di Rinvio)**

**1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni in materia di cui al Codice Civile; se avvenuto il riconoscimento dal Coni o dalla Federazione Motociclistica Italiana, in via prevalente rispetto alla normativa del Codice Civile, le disposizioni di Legge.